



COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA

**Regolamento per la disciplina e i criteri di assegnazione di Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.)
per motivi non legati all'emergenza sisma**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27 settembre 2018

Art. 1 – Oggetto e disciplina

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, per motivi non legati all'emergenza sisma, dei M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori) realizzati nel comune di Lucoli.

Art. 2 – Assegnazione dei M.A.P. per ragioni non legate all'emergenza terremoto

Il Comune può concedere in locazione i moduli abitativi provvisori residui una volta soddisfatte le esigenze abitative conseguenti all'emergenza post terremoto a famiglie residenti e non nel comune di Lucoli che ne facciano espressa richiesta a seguito della pubblicazione di apposito bando che individua il numero e le tipologie di alloggi resi disponibili.

Il canone di locazione è fissato in € 2,50/mq.

Le giovani coppie (età massima 35 anni) che stabiliscano e mantengano per almeno cinque anni la residenza nel Comune di Lucoli beneficeranno di una riduzione del canone del 40%.

L'eventuale cambio di residenza prima che siano trascorsi 5 anni dall'assegnazione del MAP, determinerà la perdita del beneficio con obbligo di corresponsione dell'intero canone.

Art. 3 - Domanda per l'assegnazione di un Modulo Abitativo Provvisorio

Gli interessati dovranno presentare, entro il termine di scadenza stabilito nel bando, apposita istanza redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, reperibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di Lucoli.

Art. 4 - Istruttoria e requisiti.

Le domande saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'ufficio preposto, che, esaminate le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, accerterà il possesso dei requisiti e stilerà, in base ai punteggi di seguito riportati, apposita graduatoria, contenente nominativi, generalità, codice fiscale e punteggio complessivo, da sottoporre all'approvazione formale della Giunta Comunale.

Progr.	Descrizione	Punteggio
1	Coppie sposate, coppie conviventi nuclei familiari o nuclei aggregati non monocomponente residenti nel comune di Lucoli	6 punti
2	Coppie sposate, coppie conviventi nuclei familiari o nuclei aggregati non monocomponente non residenti nel comune di Lucoli	4 punti
3	Nucleo monocomponente residente nel comune di Lucoli	3 punti
4	Nucleo monocomponente non residente nel comune di Lucoli	2 punti
5	Per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare da 0 a 10 anni	2 punti
6	Per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare da 10 a 17 anni	1 punto
7	Per ogni persona diversamente abile presente nel nucleo familiare	1 punto

La predetta graduatoria sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Lucoli e sul sito istituzionale <http://www.comune.lucoli.aq.it>.

Le richieste saranno soddisfatte sulla base dei M.A.P. disponibili per tipologia come di seguito dettagliato:

- un nucleo monocomponente: M.A.P. da 40 mq;
- un nucleo formato da 2 o 3 persone: M.A.P. da 50 mq;

- un nucleo composti da più di 3 persone: M.A.P. da 70 mq.

Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute sia superiore al numero dei M.A.P disponibili ed a parità di punteggio, si procederà all'assegnazione in base ai seguenti criteri:

1. Anzianità di residenza nel comune di Lucoli, con priorità per i nuclei che siano residenti da un maggior numero di anni;
2. Presenza nel nucleo familiare di persone con età superiore a 70 anni, con priorità per i nuclei nei quali è presente il componente più anziano;
3. Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità;
4. Reddito più basso. A tal fine si farà riferimento all' ISEE per prestazioni socio-sanitarie.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste possibile, qualora al termine dell'assegnazione, effettuata in base a criteri di cui ai commi precedenti, residuino alloggi di dimensioni superiori a quelli per i quali sono state inoltrate le richieste, il Comune potrà proporre ai richiedenti l'assegnazione, dietro pagamento del canone previsto per tale tipologia e solo fino al liberarsi di un M.A.P. confacente alle esigenze del nucleo.

Il Comune si riserva la facoltà di svolgere controlli, acquisire direttamente qualsiasi documentazione eventualmente occorrente per comprovare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il nucleo assegnatario è tenuto a comunicare immediatamente ogni modifica riguardante i requisiti di cui al comma 1.

Art. 5 – Condizioni di locazione

Per ragioni non legate all'emergenza la durata del contratto non potrà essere superiore a mesi 24, eventualmente rinnovabile.

Tutte le condizioni di concessione verranno previste in apposito contratto da stipularsi con questo Comune all'atto dell'assegnazione.

L'effettiva assegnazione dei MAP sarà condizionata al pagamento di una caparra anticipata di importo pari a due mensilità.

In seguito alla mancata corresponsione di due mensilità consecutive si procederà alla risoluzione del contratto con l'avvio della procedura di rimessa in possesso dell'alloggio da parte del comune.

Gli assegnatari, prima della presa in consegna del MAP, sono obbligati alla voltura e intestazione, a proprio nome delle utenze: energia elettrica, acqua e gas, tari, inerenti lo stesso.

I MAP assegnati saranno consegnati nello stato di fatto ed eventuali interventi di riparazione e/o di sistemazione rimangono a totale carico dell'assegnatario che potrà eseguirli solo dopo autorizzazione del comune.

La consegna avverrà alla presenza del funzionario del Corpo di Polizia municipale e del responsabile dell'ufficio preposto, quest'ultimo, in presenza degli assegnatari, provvederà alla verifica dello

stato del M.A.P., segnalando, se occorre, le manutenzioni straordinarie da fare con relazione fotografica e firma del verbale e redigerà/verificherà apposito inventario dei mobili presenti e delle suppellettili.

La riconsegna avverrà alla presenza del funzionario del Corpo di Polizia municipale e del responsabile dell'ufficio preposto, quest'ultimo, prima di riprendere le chiavi, provvederà alla verifica dello stato del M.A.P., segnalando, se occorre, le manutenzioni da fare a carico dell'inquilino uscente con relazione fotografica e firma del verbale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di locazione.

Art. 6 – Divieti di assegnazione

I M.A.P. non possono essere adibiti a Sede di Partito, Sede di Associazioni Culturali, Sede di Associazioni Sportive, ad attività produttive, artigianali, commerciali, ricettive e comunque a tutte le destinazioni diverse dall'uso abitazione.

Il Comune si riserva, in caso di emergenza, la possibilità di adibire eventuali M.A.P. disponibili, ad usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 7 - Domanda per spostamento o permanenza nei M.A.P.

I nuclei, già assegnatari di alloggio, che siano interessati ad usufruire di un M.A.P. di dimensioni maggiori/minori dovranno presentare al Comune apposita domanda, redatta in carta semplice, corredata da copia della carta di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso.

Le domande saranno valutate dall'ufficio preposto che, verificata la disponibilità, provvederà ad assegnare un nuovo alloggio.

Agli assegnatari di M.A.P. a titolo gratuito, in caso di assegnazione per spostamento in un alloggio di dimensioni maggiori/minori, non verrà richiesto nessun canone di locazione, purché alla data del 6 aprile 2009, avessero la residenza e stabile dimora a Lucoli e fossero proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma.

Per gli affittuari che chiedono lo spostamento in un M.A.P. di dimensioni maggiori/minori si procederà alla firma di un nuovo contratto di locazione.

Gli assegnatari dei M.A.P. per ragioni legate all'emergenza sisma, che al momento della pubblicazione dell'avviso abbiano perduto i requisiti per poterne continuare a fruire gratuitamente, possono mantenerlo dietro pagamento del canone, inoltrando apposita richiesta, per un periodo di 24 mesi, salvo rinnovo.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento per l'assegnazione dei M.A.P. approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 31 agosto 2015.